

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE
DI PERSONE BISOGNOSE E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE**

DEI COMUNI del Distretto RM/G1 – FONTE NUOVA – MENTANA – MONTEROTONDO
(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 40 del 23 Giugno 2005)

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dettati dall'articolo 38 della Costituzione, dalla legge Regionale n. 38/96 e dalla Legge n. 328/2000, l'assistenza economica ai cittadini che ne manifestano il bisogno, con la finalità di offrire un sostegno utili al superamento dello stato di disagio.

ART.2

Finalità

Il Comune di Mentana garantisce i servizi sociali in favore di tutti i cittadini residenti e a quelli in possesso di permesso di soggiorno limitato per motivi di salute o gravidanza potranno essere erogati interventi di emergenza anche a persone transittanti nel territorio comunale che si trovino in condizioni di particolare gravità e/o necessità. Tali interventi rivestiranno comunque carattere temporaneo e di emergenza.

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale erogati dal Comune sono finalizzati a:

g) protezione ed assistenza di persone e famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, sia di carattere permanente che temporaneo, prive di sufficienti mezzi di sussistenza con l'eventuale carico di persone inabili;

b) tutela degli anziani, assicurando agli stessi adeguati mezzi di sussistenza, tempestività degli interventi sanitari, agevole mobilità sul territorio comunale; assumendo iniziative che proteggano il loro diritto a continuare ad essere parte, con dignità e rispetto, delle loro famiglie e della comunità locale della quale sono componenti;

c) protezione della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva; prevenzione delle situazioni di disagio e di devianza giovanile ed iniziative per la prima assistenza ed il recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;

d) protezione delle persone portatrici di handicap, con il fine di garantire il rispetto della dignità, della libertà e dell'autonomia della persona disabile, promuovendone il recupero

funzionale e sociale e la piena integrazione nella famiglia, nella società, nella scuola e nel lavoro;

e) recupero di persone in situazioni di particolare difficoltà e disagio socio-economico, emarginati per tossicodipendenze, malattie mentali ed altre cause di emarginazione;

f) assistenza economica alle famiglie delle vittime del delitto ed alle famiglie dei detenuti; assistenza post-penitenziaria per il reinserimento nella famiglia, nel lavoro e nella

comunità;

g) interventi temporanei per ricovero sfrattati senza-tetto e concorso nei canoni di locazione abitativa.

ART. 3 Forme di intervento

Al conseguimento di tali obiettivi il Comune provvederà con l'approntamento di progetti personalizzati che potranno prevedere l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare e residenziale, l'inserimento in strutture di aggregazione, riabilitazione e ricreazione delle differenti categorie di persone in difficoltà, e la definizione di interventi assistenziali ed economici, secondo le seguenti modalità:

- assistenza economica per servizio di utilità sociale;
- assistenza economica continuativa;
- assistenza economica straordinaria;
- assistenza alloggiativa;
- assistenza farmaceutica;
- forme di assistenza economica integrativa per nuclei con minori orfani e famiglie affidatarie;
- forme di intervento concernenti un contributo economico per minori, disabili, anziani e adulti ospiti di servizi residenziali e non.

Nel definire la prestazione, il Comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dai Servizi Sociali, il Comune può erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.

ART. 4 Condizioni di accesso

Ogni intervento di assistenza economica, prestato nelle differenti forme di cui all'articolo 2, è inquadrato in un progetto individuale organico, finalizzato al reale recupero sociale del cittadino singolo o nucleo familiare che richiede il sostegno.

Si intende per nucleo familiare, la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati; fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza risulti dallo stato di famiglia. Possono inoltre essere considerate componenti il nucleo familiare le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, purché la convivenza risulti anagraficamente e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ed abbia carattere di stabilità.

Concorrono alla formazione del reddito le entrate dei soggetti ad imposta IRPEF relativa a tutti i componenti del nucleo familiare, come precedentemente costituito in età lavorativa, assumendo come periodo di riferimento l'anno solare precedente a quello della richiesta, a meno che il bisogno non maturi nell'anno in corso in conseguenza di avvenimenti che

hanno cambiato completamente la situazione reddituale.

L'ammontare del reddito considerato viene determinato secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 109 e Decreto Legislativo 3 maggio 2001 n.130, e dovrà essere inferiore ai limiti indicati all'articolo 5.

Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente, sia esso persona sola o nucleo familiare, non abbia parenti tenuti alla corresponsione degli alimenti, come da disposizioni previste nel Codice Civile (artt. 433-448), o, qualora presenti, non siano in condizioni di dare sostegno economico.

Sulla verifica di tali condizioni, il Servizio Sociale Comunale ha la più ampia facoltà di verifica e controllo.

Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da poter corrispondere un contributo economico, ma pur invitati a farlo, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque all'erogazione del contributo, ma si avvarrà della facoltà di procedere ad azione legale di rivalsa per il recupero delle somme erogate indebitamente.

Comunque, l'intervento di assistenza economica è subordinato alle risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale e nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti gli importi calcolati, in attesa di una possibile variazione di bilancio che permetta di affrontare le nuove esigenze, si opererà per tutti, equamente, una riduzione percentuale.

I soggetti ammessi alle prestazioni hanno l'obbligo di:

1. comunicare al Comune, entro 20 giorni, ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
2. rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto di integrazione sociale.

ART.5 – Criteri di determinazione del “minimo vitale”

Il “minimo vitale” viene individuato come parametro di riferimento per gli interventi erogatori descritti nel presente regolamento.

Il “minimo vitale” viene determinato, ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e del D.Lgs. n. 130/2001, come segue

Numero componenti il nucleo familiare:	fascia di reddito:
1	importo assegno sociale INPS
2	importo assegno sociale INPS X 1,57
3	importo assegno sociale INPS X 2,04
4	importo assegno sociale INPS X 2,46
5	importo assegno sociale INPS X 2,85.

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,50 per ogni componente con handicap psico – fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

L'importo dell'assegno sociale dell'INPS sarà rivalutato annualmente in base agli aumenti pensionistici.

ART. 6 – Criteri per la determinazione del reddito

Il reddito si intende costituito dalle entrate complessive assoggettabili all'IRPEF delle persone e del nucleo richiedente.

Nel calcolo del reddito si tiene, inoltre, conto di ogni ulteriore entrata a qualsiasi titolo percepita.

In ottemperanza alla normativa vigente, la rendita INAIL e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80, non vengono conteggiate all'atto della determinazione del reddito.

I beneficiari di accompagnamento dovranno, però dimostrare di utilizzare effettivamente le somme percepite per le finalità previste dalla legge 18/80.

Ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e del D.Lgs. n. 130/2001, il reddito complessivo del nucleo familiare sarà quello risultante dal certificato ISEE.

ART. 7

Assistenza economica per servizio di utilità sociale – assistenza finalizzata

L'assistenza economica per servizio di utilità sociale finalizzata consiste nell'intervento a favore di soggetti che siano privi di occupazione ed abili al lavoro, per i quali viene elaborato un progetto che oltre a restituire loro dignità, li renda partecipi e promotori attivi della propria azione di recupero.

Tale intervento, che viene definito con un progetto individuale elaborato dal Servizio Sociale del Comune, prevede le mansioni che l'interessato deve svolgere e che possono concretizzarsi nella messa a disposizione del proprio impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale, sempre che la situazione reddituale dello stesso, calcolata secondo quanto stabilito nei precedenti articoli, sia inferiore al minimo vitale sopra indicato:

- servizio di custodia, pulizia, vigilanza e manutenzione, apertura e chiusura di strutture pubbliche ;
- servizio salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di aiuto a disabili ed anziani;
- servizio di home maker (piccoli lavori di manutenzione domestica,...);
- servizi amministrativi vari.

Ad ogni assistito impegnato sarà erogato il contributo previsto, la cui entità non potrà superare la somma di euro 350,00= al mese, per un periodo massimo di sei mesi nell'arco di un anno. Il progetto individuale dovrà contenere le modalità di impegno

dell'interessato e quelle relative al pagamento del contributo.

Detti incarichi che il Comune affiderà a soggetti pensionati, disoccupati o inoccupati non

costituiranno rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

Nel caso in cui gli interventi riguardino persone che si trovino in particolari situazioni di disagio non solo economico (donne sole con minori, ex detenuti o famiglie di ex detenuti, tossicodipendenti o etilisti, persone con modalità di vita emarginali o a rischio di emarginazione) i progetti saranno realizzati in collaborazione con i servizi competenti.

Per l'inserimento nelle attività di Utilità sociale i cittadini dichiareranno in apposito

modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a

prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione. Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione per infortuni e responsabilità civile.

ART. 8

Assistenza economica continuativa

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari a causa delle loro condizioni economiche e sociali, e che per la loro condizione socio-sanitaria non possono essere oggettivamente inserite in servizi di utilità sociale. Rientrano in questa categoria gli invalidi con una percentuale di invalidità superiore al 60%.

L'intervento economico dovrà avere carattere di temporaneità ed essere limitato al tempo necessario al reperimento, da parte del nucleo familiare o del singolo cittadino, dei mezzi economici necessari al sostentamento.

L'intervento deve essere definito in un progetto specifico predisposto dall'Assistente Sociale del Comune e/o dei Servizi Territoriali che hanno in carico l'utente, congiuntamente, per la parte amministrativa con il Responsabile del Servizio, il quale procederà alla conseguente determinazione.

Esso deve contenere:

- definizione degli obiettivi e della finalizzazione dell'intervento;
- durata dell'intervento: inizio e fine della prestazione;
- ammontare della somma mensile da erogare, tenendo conto della tabella 1 del minimo vitale;
- verifica della evoluzione socio-economica del progetto.

Possono accedere alla predetta prestazione i nuclei familiari o le persone sole che non raggiungano un reddito annuale superiore a quello previsto all'articolo 5.

L'eventuale contributo verrà erogato a partire dalla data della determinazione dirigenziale, avrà la durata massima di sei mesi e non potrà superare la somma di euro 200,00 mensili. L'intervento può essere concesso anche sotto forma di pasti, acquisti di derrate alimentari

e forniture di alimenti per bambini.

Tale contributo potrà essere sospeso in qualsiasi momento, qualora venga accertato il cambiamento delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

In tale intervento economico rientrano anche i sussidi economici tesi a favorire la permanenza nel nucleo familiare di minori, anziani e disabili, a rischio di istituzionalizzazione.

ART. 9 **Assistenza economica straordinaria**

L'assistenza economica straordinaria è un intervento "una tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone sole, che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di bisogno (gravi eventi morbosi che comportino spese sanitarie non coperte

dal S.S.N., spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale, calamità naturali, improvvisa mancanza per decesso, abbandono, carcerazione od altro di persona apportante un significativo contributo economico al nucleo familiare, ecc.).

La richiesta di intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente o del nucleo familiare, il cui reddito sarà calcolato così come indicato negli articoli 3 e 4, e □lloggiativ nei limiti fissati dalla tabella 1.

Il contributo straordinario può essere concesso anche in presenza di un reddito superiore a quello indicato nel minimo vitale, qualora l'evento straordinario colpisca il produttore di reddito. In questo caso sarà operata una riduzione proporzionale del contributo straordinario, così come indicato nella tabella (allegato 1).

Il contributo non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata e comunque non potrà superare un importo massimo di euro 516,46=.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali contributi continuativi per il mese di erogazione del contributo "**una tantum**".

Per fronteggiare esigenze particolare e urgenti il Responsabile dei Servizi Sociali, su proposta motivata dell'Operatore Sociale, e nei limiti di cui al comma precedente, potrà disporre per l'erogazione di una somma di denaro entro il limite di euro 154,94= per richiesta, ed a tal fine viene istituito un apposito fondo presso l'Ufficio Economato.

L'Economo trasmetterà apposito rendiconto mensile al Settore Servizi Sociali per l'adozione del provvedimento di rimborso.

ART. 10 **Assistenza □lloggiativi**

L'assistenza economica, finalizzata al pagamento di un affitto per l'alloggio in cui si vive, viene concessa a quei nuclei familiari, che trovandosi in difficili condizioni economiche, non usufruiscono di altro contributo per l'affitto della propria abitazione.

Le condizioni in cui si trova la famiglia debbono essere debitamente documentate.

Il contributo sarà calcolato in base al reddito, così come determinato nel Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 109 come modificato dal D.Lgs. n.130/2001, e non potrà

superare il 70% delle spese di stipula del contratto di locazione, e/o del canone di locazione mensile di un contratto regolarmente registrato. In ogni caso il sostegno

□ Illoggiativi avrà una durata limitata per un massimo di nove mesi nell'anno, e dovrà essere definito nel quadro di un progetto individualizzato di intervento, che abbia l'obiettivo del recupero della autosufficienza sociale ed economica del destinatario. In situazioni particolarmente disagiate il contributo potrà essere concesso per un periodo e per un importo superiore su relazione dell'assistente sociale.

In caso in cui la famiglia è costretta a lasciare il proprio alloggio, potrà essere previsto il ricovero in strutture alberghiere o di accoglienza, che non potrà essere superiore ad un periodo di giorni 30 (trenta). In caso di presenza di minori e in casi di particolare gravità, su relazione dell'assistente sociale competente, la permanenza potrà avere una durata maggiore.

Nel caso in cui il nucleo familiare risultasse beneficiario del contributo di cui alla legge n. 431/98 il contributo di cui al presente articolo sarà sospeso.

ART. 11

Assistenza farmaceutica

E' un intervento teso a garantire il diritto alla salute dei cittadini, che si trovino in particolari situazioni di necessità economica.

Con tale intervento si intende fornire gratuitamente i farmaci e/o presidi sanitari ritenuti essenziali e non rimborsabili dal S.S.N., nonché gli alimenti ed i prodotti di prima necessità per i neonati.

Per usufruire di tale intervento i cittadini dovranno presentare la richiesta, debitamente compilata in ogni sua parte, ai preposti Uffici Comunali; ad essa dovrà essere allegato l'elenco dei prodotti richiesti, compilato dal medico curante, che ne attesti la necessità. Tale richiesta una volta valutata ed autorizzata dal Servizio Sociale del Comune potrà essere utilizzata presso le farmacie comunali.

ART. 12

Assistenza economica mensile, straordinaria e per servizio sostitutivo della famiglia

1. L'Assistenza economica mensile, straordinaria e per servizi integrativi e/o sostitutivi della famiglia viene erogata a :
 - a. minori cui sia venuto a mancare uno dei genitori o entrambi i genitori;
 - b. minori illegittimi esposti all'abbandono o riconosciuti dalla sola madre;
 - c. minori in affidamento familiare, disposto sia dall'autorità giudiziaria che dall'assistente sociale.

2. Per i minori orfani l'entità dell'assistenza economica tuttora vigente è quella determinata dalla Regione Lazio (circolare n. 4633 del 05.12.1996), sia rispetto ai parametri di reddito, che rispetto alle quote assistenziali da erogare, come da tabelle n. 2 e n. 3.

Il minore orfano ha diritto a usufruire dell'assistenza economica, fino al 18° anno di età e in caso di studenti, fino al 26° anno di età, per studi universitari o equipollenti, purché il ragazzo risulti in regola con il piano di studi previsto dal proprio corso e non sia beneficiario di assegni di studio o di analoghe provvidenze di incentivo allo studio di importo superiore o pari alla quota prevista dell'intervento economico

spettante all'orfano medesimo.

Per la determinazione del reddito del nucleo orfanile devono essere considerate tutte le entrate a carattere fisso e continuativo, al netto IRPEF, quali:

- redditi e pensioni di qualsiasi natura;
- redditi da lavoro dipendente ed autonomo, esclusi gli assegni familiari e gli straordinari;
- redditi da patrimonio (ad eccezione del reddito della casa di abitazione) quali : affitti di case o terreni, interessi da capitale, premi di polizze assicurative.

Alla morte del genitore, come intervento immediato per far fronte alle prime necessità, è

corrisposto un contributo urgente di euro 250,00 per ciascun orfano, purché il nucleo familiare non disponga di un reddito da lavoro e/o da patrimonio, superiore a quello previsto per accedere alla V fascia.

All'orfano solo, in grave stato di bisogno, che sia privo di reddito e non fruisca di affidamento familiare o di inserimento in comunità educativa, è corrisposto un assegno pari alla pensione minima per i lavoratori autonomi e dipendenti con più di 780 contributi assicurativi.

Agli orfani soli, in grave stato di bisogno di assistenza, con un reddito proprio non superiore alla pensione minima per i lavoratori autonomi e dipendenti, con più di 780 contributi assicurativi, sono invece assistiti secondo la prima fascia della tabella 3.

Gli orfani che necessitano di servizi integrativi dell'ambiente familiare sono erogati contributi economici non superiori al 90% del costo del servizio e comunque quando il reddito del nucleo orfanile non superi il limite massimo per l'accesso all'assistenza economica, aumentato del costo del servizio e della quota del contributo di cui alla V fascia per ogni orfano oltre il primo.

Tale assistenza integrativa è corrisposta contemporaneamente all'assistenza economica, se dovuta.

Per servizi integrativi si intendono quegli interventi atti a sostenere l'azione del genitore superstite all'assolvimento dei compiti connessi al proprio diritto – dovere di educare i figli, quando lo stesso si trovi in particolari difficoltà a svolgere autonomamente tale compito e debba appoggiarsi a strutture o persone per assicurare al figlio un servizio a questi necessario in relazione al raggiunto livello di sviluppo psico – fisico.

I servizi integrativi consistono in interventi che vanno dalla prestazione a domicilio o presso persone o strutture sino alle più complete forme di appoggio a convito nei casi in cui il genitore superstite non può accudire il figlio o quest'ultimo presenti problemi non risolvibili nella propria famiglia.

Per gli orfani in affidamento familiare, la determinazione del reddito deve tenere conto delle entrate del nucleo di origine del minore e non di quelle dell'affidatario. Il contributo concesso, può essere aumentato per i minori che necessitano di particolari attenzioni o che si trovano in situazioni di disagio psico – fisico e sociale.

Agli orfani in affidamento può essere erogato un contributo straordinario “una tantum” fino ad un massimo di euro 500,00 per le prime necessità dei minori.

3. Per i minori illegittimi esposti all'abbandono riconosciuti dalla sola madre convivente che provvede direttamente all'allevamento del minore, viene erogato un'assegno mensile pari ad euro 154,93 = , fino al compimento del 15° anno di età del minore stesso, aumentabile di euro 25,82 = , in presenza di altri figli. Nel caso in cui il minore presenti Handicap fisici, psichici o sensoriali che non fruisca dell'assegno di accompagnamento, l'assegno di assistenza materna è stabilito nella misura di euro

206,58 =.

Per accedere a tale assistenza vengono rispettati i requisiti di reddito di cui all'art. 3 del Regolamento e, comunque secondo sempre dietro progetto redatto dall'Assistente Sociale.

4. Per i minori soggetti ad affidamento familiare viene erogato un'assegno mensile che può arrivare fino all'assegno di mantenimento previsto per un nucleo orfanile privo di reddito, cioè pari ad euro 322,11 = elevabile fino ad un massimo di euro 645,57 =, per quei soggetti che necessitano di particolari attenzioni in relazione all'età e/o a situazioni di disagio psico-fisico e sociale la cui valutazione del reddito deve tener conto soltanto delle entrate del nucleo di origine del minore e non di quello dell'affidatario e fino al compimento del 18° anno di età del minore stesso.
5. E' prevista, inoltre, la possibilità di concedere, per i minori orfani, illegittimi o riconosciuti dalla sola madre e per minori affidati, per non più di due volte all'anno, sussidi straordinari dell'importo di euro 154,93 =, in presenza di situazioni che richiedono interventi di specifico ausilio (protesi dentarie, auricolari, visive, acquisto di testi scolastici, ecc.).

Le provvidenze economiche saranno erogate ai minori di cui ai commi 3, 4, 5, compatibilmente alla disponibilità di bilancio a seguito di relazione dell'Assistente Sociale preposta alla verifica dello stato del minore, e a individuare gli interventi da attuare in suo favore.

ART. 13 **Contributo economico per minori, disabili e anziani** **collocati in strutture residenziali**

Qualora non fosse possibile attivare nessuno degli interventi previsti negli articoli precedenti e pertanto non si riesce a mantenere il minore, l'anziano o il disabile nel proprio ambiente o in altro idoneo nucleo familiare, si farà ricorso al suo collocamento in strutture residenziali.

Le rette corrispondenti al ricovero sono a carico totale o parziale dei parenti tenuti agli alimenti in rapporto alla loro condizione socio-economica o reddituale di cui all'allegata tabella 4.

In caso di totale impossibilità di intervento da parte delle persone tenute agli alimenti, interverrà l'Amministrazione Comunale, che coprirà la differenza tra il reddito del ricoverato e la retta mensile.

In caso di parziale impossibilità di intervento da parte delle persone tenute agli alimenti, la partecipazione di questi ai costi sarà determinata secondo le indicazioni della tabella 2. La

valutazione della situazione reddituale sarà effettuata così come indicato nel Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 109, come modificato dal D.Lgs. n. 130/2001. Le suddette disposizioni sono applicate tenendo conto di quanto fissato dalla Regione Lazio, circa il concorso degli utenti, agli oneri connessi al ricovero presso le Residenze Sanitarie Assistite.

Per i cittadini in stato di abbandono, inseriti in strutture residenziali a carico del S.S.N., il Comune può garantire un contributo, che non potrà superare un importo di euro 150,00

mensili.

Gli utenti ospiti in R.S.A. sono tenuti a concorrere al costo della retta con proprio reddito di pensione e/o con reddito da patrimonio o altro, detratta una quota pari all'importo del minimo vitale di euro 273,72, necessaria allo stesso per le esigenze di natura strettamente personali.

Nei casi in cui l'ospite in RSA non sia in grado di contribuire, in tutto o in parte, con proprio reddito, alla retta, sono tenuti i familiari ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile.

Restano, comunque, a carico dell'utente le spese per prestazioni di cura personale aggiuntive rispetto a quelle assicurate alla generalità degli ospiti (lavaggio biancheria personale, barbiere e parrucchiere e simili e le spese per le prestazioni individuali di comfort ambientale (telefono in camera, servizio bar e simili).

ART. 14

Modalità di accesso alle prestazioni

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere inoltrata con apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale Comunale, alla cui compilazione gli operatori devono assicurare l'assistenza, in conformità al presente Regolamento.

L'istanza avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate e dovrà essere corredata dai documenti previsti per ogni specifica prestazione.

L'istruttoria delle domande fa capo all'Assistente Sociale incaricato, che valuterà la richiesta e formulerà il progetto di intervento. In tale fase è data al Servizio Sociale Comunale la più ampia facoltà ispettiva e di controllo, con il supporto anche della Polizia Municipale, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di rilevazione.

Il progetto di intervento verrà allegato alla domanda sottoscritta dal richiedente e verrà trasmesso al Responsabile del Servizio, il quale avvierà le procedure per la formalizzazione dell'intervento stesso.

ART. 15

Azione di rivalsa per sussidi indebiti

I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'amministrazione Comunale, sulla base di dichiarazioni mendaci e/o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false.

ART. 16

Esoneri

Per tutti gli esoneri, totali o parziali, concessi ad utenti in disagiate condizioni economiche e relative a servizi scolastici (mensa, scuolabus, retta asilo nido, centri ricreativi estivi) saranno stabilite all'inizio di ciascun anno scolastico le fasce di reddito e la relativa percentuale di esonero, tenendo conto che il reddito degli utenti dovrà essere calcolato secondo i criteri di cui agli articoli 4 e 5.

ART. 17
Adeguamento dei parametri economici

Tutti i limiti di reddito e le entità del contributo vanno rivalutati alla data del 1° Gennaio di ogni anno secondo l'indice ISTAT dell'incremento del costo della vita per operai ed impiegati registrato nell'anno precedente.

ART. 18
Contributi in favore delle Associazioni di volontariato operanti nel campo dell'assistenza e promozione sociale.

Il Comune di Mentana può garantire gli interventi di cui all'art. 1 avvalendosi anche della collaborazione di associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'assistenza e della promozione sociale in favore delle persone residenti sul territorio comunale.

Il Comune può sostenere queste associazioni attraverso le seguenti modalità:

- con un contributo economico finalizzato al sostegno delle attività delle associazioni;
- con la stipula di apposite convenzioni per lo svolgimento di interventi programmati.

In sede di bilancio di previsione viene definita l'entità dello stanziamento annuale diretto al sostegno economico delle associazioni di volontariato sociale.

Per ottenere un contributo economico finalizzato al sostegno delle attività, l'associazione dovrà presentare entro il mese di Giugno apposita domanda corredata dello Statuto associativo (se già non consegnato), del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, oltre ad una dettagliata relazione delle attività svolte dall'associazione unitamente al rendiconto degli eventuali contributi ricevuti nell'anno precedente.

L'iscrizione all'albo regionale delle associazioni di volontariato costituisce un requisito essenziale nell'assegnazione del contributo. Il contributo potrà essere concesso nella misura massima del 70% della richiesta e verranno privilegiate le richieste finalizzate alla copertura di spese effettuate per l'aggiornamento dei volontari dell'associazione, al fine di abilitarle nel sostenere e promuovere quelle persone, che per il loro particolare disagio

sociale, vivano una condizione di grave emarginazione.

La determinazione dei contributi concessi, sulla base delle disponibilità finanziarie di bilancio e degli atti svolti dall'Ufficio Servizi Sociali in relazione alla verifica della congruità delle richieste, viene disposta con provvedimento della Giunta Comunale entro il mese di Settembre di ciascun anno.

Il Comune di Mentana, nel quadro delle attività programmate in materia di Servizi Sociali, può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per lo svolgimento di

prestazioni o servizi. Tali prestazioni dovranno essere integrative degli interventi svolti dall'Amministrazione Comunale, direttamente o attraverso privati.

Tale convenzioni dovranno in ogni caso prevedere:

- tipologia delle prestazioni;
- modalità di svolgimento delle prestazioni;
- elenco del personale volontario impiegato;
- determinazione del rimborso spese da corrispondere per lo svolgimento dell'attività;
- durata del rapporto convenzionale;
- strumenti di verifica.

ART.19
Termini di validità

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 dalla pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

Esso rimane in vigore in tutte le sue parti sino ad approvazione di deliberazione consiliare di revisione dello stesso.

TABELLA "1"

FASCE DI REDDITO PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

NR. COMP.T FAM.	FASCIA "A" RIM. 100%	FASCIA "B" RIM. 60%	FASCIA "C" RIM. 20%
1	minimo vitale	€ 7.230,00	€ 9.296,00
2	minimo vitale	€ 11.351,00	€ 13.417,00
3	minimo vitale	€ 14.750,00	€ 16.299,00
4	minimo vitale	€ 17.786,00	€ 20.369,00
5	minimo vitale	€ 20.141,00	€ 22.156,00

maggiorata di 0,35 per ogni componente

TABELLA "2"

LIVELLI DI REDDITO ANNUI E MENSILI PER L'ACCESSO ALL'ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DEGLI ORFANO DEI LAVORATORI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DELL'EX-ENAOLI

LIVELLI	REDDITO MENSILE	REDDITO ANNUO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO
1°	0	0	Reddito nullo
2°	da € 1,00 ad € 309,02	da € 1,00 ad € 4.017,26	Reddito pari all'importo della Pensione Sociale
3°	da € 310,02 ad € 420,02	da € 4.018,26 ad € 5.460,26	Reddito pari all'importo della pensione minima INPS dei lavoratori autonomi dipendenti
4°	da € 421,02 ad € 669,21	da € 5.461,26 ad € 8.030,52	Reddito pari all'importo della indennità di accompagnamento prevista per i ciechi assoluti
5°	da € 670,12 ad € 1.144,97	da € 8.031,52 ad € 13.739,69	Limite di reddito previsto dalla legge per beneficiare dell'assegno minimo in favore dei mutilati ed invalidi civili totalmente inabili

1 TABELLA “ 3”

ASSEGNI CONTINUATIVI DI MANTENIMENTO PER NUCLEO COMPOSTO DA GENITORE SUPERSTITE ED UN SOLO ORFANO

1.1 FASCE	MESI 1	MESI 2	MESI 3	MESI 4	MESI 5	MESI 6	MESI 7	MESI 8	MESI 9	MESI 10	MESI 11	MESI 12
1	322,12	644,24	966,36	1.288,48	1.610,60	1.932,72	2.254,84	2.576,96	2.899,08	3.221,20	3.543,32	3.865,44
2	170,01	340,02	510,03	680,04	850,05	1.020,06	1.190,07	1.360,08	1.530,09	1.700,10	1.870,11	2.040,12
3	112,15	224,30	336,45	448,60	560,75	672,90	785,05	897,20	1.009,35	1.121,50	1.233,65	1.345,80
4	75,76	151,52	227,28	303,04	378,80	454,56	530,32	606,08	681,84	757,60	833,36	909,12
5	38,78	77,56	116,34	155,12	193,90	232,68	271,46	310,24	349,02	387,80	426,58	465,36

IL PARAMETRO E' AUMENTATO DI

€ 38,77

MENSILI PER OGNI ORFANO OLTRE IL PRIMO.

TABELLA "4"

Partecipazione dell'utente al costo del servizio Ricoveri anziani, minori e disabili in servizi residenziali e semi-residenziali

Nucleo Fam. di 1 persone		
Importo	Importo	Quota di partecipazione
Da € 0,00	Ad € 4.499,64	0
Da € 4.500,64	Ad € 9.978,80	10%
Da € 9.979,80	Ad € 12.604,70	20%
Da € 12.605,70	Ad € 15.231,61	30%
Da € 15.232,61	Ad € 17.898,18	40%

Nucleo Fam. di 2 persone		
Importo	Importo	Quota di partecipazione
Da €. 0,00	Ad € 7.064,40	0
Da € 7.065,40	Ad € 16.282,17	10%
Da € 16.283,17	Ad € 18.908,06	20%
Da € 18.909,06	Ad € 21.533,96	30%
Da € 21.534,96	Ad € 24.159,85	40%

Nucleo Fam. di 3 persone		
Importo	Importo	Quota di partecipazione
Da € 0,00	Ad € 9.179,28	0
Da € 9.180,28	Ad € 22.059,75	10%
Da € 22.060,75	Ad € 24.686,12	20%
Da € 24.687,12	Ad € 27.311,57	30%
Da € 27.312,57	Ad € 29.938,45	40%

Nucleo Fam. di 4 persone		
Importo	Importo	Quota di partecipazione
Da € 0,00	Ad € 11.069,20	0
Da € 11.070,20	Ad € 27.311,54	10%
Da € 27.312,54	Ad € 29.938,45	20%
Da € 29.939,45	Ad € 32.564,34	30%
Da € 32.565,34	Ad € 35.190,23	40%

Nucleo Fam. di 5 persone		
Importo	Importo	Quota di partecipazione
Da € 0,00	Ad € 12.823,92	0
Da € 12.824,92	Ad € 32.038,55	10%
Da € 32.039,55	Ad € 34.665,46	20%
Da € 34.666,46	Ad € 37.292,82	30%
Da € 37.293,82	Ad € 39.917,98	40%

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente

Per i nuclei familiari con 5 o più persone si aggiungeranno € **258,00** per ogni scaglione di limite di reddito.

Nel computo del reddito si tiene conto dei redditi di tutti i familiari conviventi con il richiedente il servizio di assistenza domiciliare.

La compartecipazione sarà calcolata sulla base del costo/orario di tutte le ore di servizio fornite in un mese.

La quota di partecipazione sarà versata mensilmente mediante bollettino postale appositamente predisposto e la cui ricevuta dovrà essere consegnata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferisce il versamento.

La mancata corresponsione di tale quota darà luogo all'immediata sospensione del servizio di assistenza domiciliare.